

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'AQUILA

RICORSO di

SANTINI PIETRO PAOLO, nato a Trasacco (AQ) il 29/06/1954 ed ivi residente in Via Rossini 21, c. f. SNTPRP54H29L334I, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Roberta Ruscitti del Foro di Avezzano, c. f. RSCRRT79H55A515H, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le notificazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. via P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: roberta.ruscitti@pec.it

Elegge domicilio in Avezzano (AQ), Via Trieste 4 presso lo studio del difensore.

contro

Regione Abruzzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Leonardo da Vinci 6, 67100 L'Aquila, - resistente

e nei confronti di

- Listorti Luigi, nato il 16/05/1981, residente in Via Indipendenza 7, 86030 Acquaviva Collecroce (CB);

- Cocco Valeriano A., nato il 12/09/1978, residente in 66011 Bucchianico (CH), Via S. Chiara 74/A,

- Bucci Michele, nato il 25/12/1981 e residente a 66054 Vasto (CH), Via A. Gramsci 5,

nonché di tutti gli altri partecipanti al concorso bandito dalla Regione Abruzzo per l'assegnazione di sedi farmaceutiche con deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 26/11/2012 che precedono il ricorrente in graduatoria, nei confronti dei quali, dato il loro elevato numero, in forma singola od associata, ed in particolare di coloro che precedono il ricorrente in graduatoria, si chiede che l'On. TAR adito voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione,

- della **Deliberazione n. 95 adottata il 28 febbraio 2017** dalla Giunta Regionale, avente ad oggetto "Approvazione graduatoria di merito definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012, n 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017, nonché

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali all'atto sopra indicato ed in particolare degli atti e dei verbali della Commissione Esaminatrice all'uopo istituita,

## FATTO

Con la Deliberazione sopra detta la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria (Doc. n. 1) del Concorso Pubblico per la copertura di n. 85 nuove sedi farmaceutiche, indicate nell'allegato A della DGR 775/2012 della stessa.

Il ricorrente, iscritto all'Ordine dei Farmacisti di L'Aquila, ha presentato istanza di partecipazione in associazione con la dott.ssa Santini Silvia e nella graduatoria suddetta al ricorrente è stata attribuita la posizione n. 156, con punteggio complessivo di 41,15.

Poiché le sedi disponibili sono in numero di 85, il ricorrente attualmente si trova collocato in posizione non utile all'assegnazione di una sede ed ha, quindi, interesse ad impugnare il provvedimento al fine di ottenere una migliore collocazione in graduatoria per effetto del riconoscimento di un maggior punteggio per sé e/o un minor punteggio per i soggetti controinteressati, utile nell'immediato o nell'arco temporale di validità della graduatoria stessa.

Al concorso straordinario de quo i farmacisti potevano partecipare come singoli o in forma associata, come previsto dalla Legge 1/2012. La valutazione dei titoli doveva essere effettuata nel rispetto della norma avente carattere generale (D.P.C.M. 298/1949), con le integrazioni dettate in funzione della partecipazione di farmacisti in associazione, apportate dall'art. 7 del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito nella L. 24/03/2012 ed integrata dalla L. 135/2012.

Gli atti di cui sopra vengono impugnati per i seguenti

## MOTIVI

### 1) **Violazione di legge** (L. 221/1968, art. 9).

La commissione ha, di fatto, escluso la valutazione della ruralità (la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968) per i farmacisti che, come il ricorrente, avevano il punteggio massimo consentito per il servizio prestato, pari a punti 35, riservandola a coloro ai quali è stato dato un punteggio inferiore per lo stesso titolo.

Trattasi di una norma che attribuisce un vantaggio in termini di punteggio a favore di farmacisti rurali in considerazione del servizio da loro prestato, secondo quanto autorevolmente affermato nella sentenza del CdS del 22 ottobre 2015, depositata il 14/12/2015, n. 5667 (*“la normativa in esame, da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale - L. n. 362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994 - non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art. 9 L. n. 221/1968 - non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la*

*quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario“).*

La pronuncia de quo è rilevante poiché la Regione Abruzzo ha concretamente applicato la norma relativa alla ruralità, benché disattendendone la portata e limitandone arbitrariamente gli effetti.

Infatti, il Bando di concorso non prevede, tra i “Criteri di Valutazione Generali” della commissione giudicatrice (allegato n. 1, parte integrante della deliberazione n. 1022 del 10 dicembre 2015), l’attribuzione di un punteggio per il farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni, come espressamente previsto dall’art. 9 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 (*“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*).

Poiché il punteggio della ruralità è stato concretamente attribuito, se ne deve dedurre che la Commissione esaminatrice ha ritenuto di riconoscere implicitamente l’applicabilità della norma.

Orbene, la “maggiorazione” non può essere ricondotta entro il limite massimo del punteggio attribuibile ai servizi in quanto non attiene soltanto alla quantità del servizio, bensì anche alla sua qualità. Lo conferma l’estraneità della norma dal contesto normativo ordinario rappresentato dal DPCM 298/1994, nel quale essa non è considerata.

Poiché è indubitabile che la commissione, che ne ha fatto concreta applicazione, ha preso in considerazione il punteggio relativo alla ruralità, si deve ritenere che essa sia stata considerata come titolo aggiuntivo; pertanto estraneo al limite di punteggio dei 35 punti stabiliti per il servizio.

Ne deriva che al ricorrente devono essere attribuiti ulteriori punti 6,50, a lui spettanti per la prestazione del servizio in qualità di farmacista rurale, documentata e riconosciuta.

## **2) Violazione di legge** (art. 5 DPCM 30/03/1994, n. 298 e art. 8 del Bando di concorso)

Per quanto concerne le modalità di attribuzione/riconoscimento del punteggio per i servizi prestati occorre richiamare quanto la stessa Regione dichiarava circa la “Valutazione dei titoli” (art. 8 del Bando): *“In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i.. rispettivamente per ciascuna voce”*.

Il sopra richiamato DPCM dispone, per quanto concerne l’esercizio professionale, in maniera inequivocabile che, ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, tutta l’attività del candidato deve essere ripartita in due decenni, ad ognuno dei quali viene attribuito un diverso punteggio.

Ne discende che, nell’ipotesi di candidati che partecipano in forma associata, poiché il periodo massimo valutabile equivale ad un ventennio, nel quale confluiscono due decenni soggetti a diversa

valutazione, non è consentita la valutazione della candidatura associata che comporta l'estensione del punteggio più elevato spettante per il primo decennio ad un periodo che eccede il decennio stesso. Logica avrebbe imposto di individuare il periodo massimo di servizio valutabile per l'associazione, di ripartirlo, eventualmente, sotto il profilo della prestazione dello stesso in due decenni e di assegnare il punteggio spettante a ciascuno di essi.

Se, infatti, la candidatura associata è candidatura unica, come in più luoghi riconosciuto dalla P.A. resistente nei suoi provvedimenti, ne doveva discendere che l'esclusione dalla valutazione dei servizi contemporanei prevista per la candidatura singola doveva essere applicata anche riguardo ai titoli di servizio della candidatura associata.

Ciò non è avvenuto, in quanto la Commissione ha sommato i titoli di servizio di ciascuno dei candidati prescindendo dal tempo della prestazione degli stessi e pervenendo, in definitiva, ad una estensione del primo decennio con la conseguente relativa maggiore attribuzione di punteggio.

Sussiste un ulteriore profilo di violazione di legge in relazione all'art. 11, comma 7 del D.L. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 27/2012 e dalla L.135/2012 (che ha consentito ai farmacisti di *“concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti”*) ed in relazione al comma 4 dello stesso articolo (in virtù del quale *“al concorso straordinario si applicano, **in quanto compatibili**, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, **nonché** le disposizioni del presente articolo”*).

Ritiene il ricorrente che la commissione incaricata, nella concreta applicazione dei criteri adottati, solo formalmente aderenti al dettato del DPCM 298/1994, sia incorsa nella violazione di legge nel sommare i punteggi spettanti ai singoli componenti dell'associazione, con l'unico limite nel massimo stabilito dalla legge *“per ciascuna voce”*. Ha motivo di ritenere, in particolare, che non abbia tenuto conto, per quanto concerne il servizio prestato, dei limiti concernenti il tempo della prestazione. Infatti nell'Allegato n. 5 verbale 19.08.2014 la Commissione ha stabilito al punto 5, che *“sia per i candidati che hanno presentato istanza in forma singola che per quelli che hanno partecipato in forma associata, l'attribuzione del punteggio dell'attività svolta nel primo decennio terrà conto dei periodi delle attività svolte, indipendentemente dall'ordine cronologico progressivo, sino ad esaurimento del periodo. I rimanenti periodi di attività professionale verranno valutati nel secondo decennio sino ad esaurimento del periodo con le medesime modalità”*(Doc. n. 4).

La disposizione contenuta nell'art. 11, comma 4, D.L. 1/2012 (*“si applicano, **in quanto compatibili**, le disposizioni vigenti sui concorsi”*) è sufficientemente chiara sotto il profilo linguistico: la locuzione *“in quanto”* ha valore causale ed equivale a *“dato che”*; non è assimilabile a *“per quanto”*, che ha valore limitativo ed equivale a *“nella misura in cui”*.

Sotto il profilo giuridico la norma sta a significare che il legislatore ha ritenuto applicabili le disposizioni particolari contenute nell'art. 11, comma 4, solo per quanto esse contemplano in

maniera specifica. Poiché la norma non indica le modalità da seguire (nel concreto, se la somma riguarda tutti i titoli di tutti gli associati o tutti i migliori, ma diversi, titoli degli associati), la Commissione avrebbe dovuto previamente verificare la sussistenza di una modalità applicativa dei criteri tale da risultare compatibile con gli altri parametri previsti dal DPCM 298/1994).

Sussiste, ad avviso del ricorrente, la violazione di legge anche in relazione a quanto dispone la norma circa la suddivisione del tempo massimo della prestazione del servizio per tutte le figure professionali indicate nelle lettere a), b), c), e d) in due decenni, con previsione di una valutazione del servizio più elevata per il servizio prestato nel primo decennio rispetto al secondo (“Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: a) per l’attività di titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico 0,5 per i primi dieci anni; 0,2 per i secondi dieci anni ...”) (Doc. n. 5).

La giurisprudenza amministrativa ha affermato in proposito che:

1) “... la differenziazione dei punteggi, in relazione al primo ed al secondo decennio, attiene a ciascuno dei due previsti titoli e i due decenni entrano in gioco soltanto quando l’attività svolta in una delle due posizioni funzionali sia stata svolta in due decenni ...” (TAR Campania Napoli, Sez. I, 21/06/2004, n. 9674;

2) quanto disposto dall’art. 5 DPCM 298/1994 “sta a significare che il punteggio massimo possibile è quello dato dalla svolgimento per 20 anni di attività comprese nella categoria di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5”. (Cons. Stato, Sez. IV, 10/08/2004, n. 5497).

Di fatto la partecipazione in forma associata ha privato di significato, di fatto, la diversa articolazione del punteggio in relazione alle diverse figure professionali, in quanto ne è risultata un’attribuzione del punteggio al massimo consentito pressoché in ogni caso, con la conseguenza che, risultando attribuito il massimo sia per il servizio prestato che per il titolo di studio che dà accesso alla professione, è stata di fatto annullata la differenziazione tra le diverse tipologie di servizio e tra i titoli di accesso.

### **3) Eccesso di potere. Sviamento di potere.**

La portata della giurisprudenza sopra richiamata non viene stravolta dalla possibilità di partecipazione dei concorrenti in forma associata: da questa discende la possibilità di cumulare i punteggi spettanti per il servizio prestato tra soggetti diversi riuniti in associazione, **ma non quella di sommare più periodi in un arco temporale che eccede il primo decennio** (o il secondo).

In altri termini, se il servizio prestato da più associati, in ipotesi complessivamente pari a venti anni, è compreso, sotto il profilo cronologico, soltanto nel primo decennio, la norma non consente la valutazione dello stesso servizio anche per il secondo decennio.

D’altra parte, la logica, ancor prima del diritto, permette di interpretare la locuzione “primo decennio” soltanto come somma di 10 distinti periodi di tempo di durata annuale.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che alla formazione del punteggio complessivo assegnatogli (punti 41,15) ha contribuito il massimo dei punti attribuibili al servizio, prestato da Santini Pietro Paolo per oltre 20 anni in qualità di titolare di farmacia rurale (35 punti), e la parte rimanente, complessivamente pari a punti 6,15, per i titoli di studio e di carriera di entrambi gli associati.

A questo proposito si deve osservare che la piattaforma informatica non è stata, evidentemente, programmata in modo tale da escludere i servizi resi "contemporaneamente" nell'arco del ventennio valutabile; con la conseguenza che il candidato singolo sopporta le limitazioni del punteggio previste per il secondo decennio, mentre i candidati associati vedono valutato interamente il loro punteggio nel primo decennio e solo in caso di servizio prestato dai medesimi per più di un decennio sopportano le medesime limitazioni.

Ne consegue che la piattaforma informatica utilizzata per la formazione della graduatoria non rispetta le norme di riferimento (DPCM 298/94 e D.L. 1/2012) ed il risultato prodotto dalla stessa e fatto proprio dalla Commissione risulta viziato.

E' bensì vero che la legge de quo abbia inteso favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, ma non ha inteso in alcun modo riservare un trattamento di favore alla candidatura in forma associata.

Ed infatti la norma si limita a prevedere che *“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti”*. E' evidente che consentire la partecipazione di candidati associati è altra cosa rispetto a riservare un trattamento di privilegio rispetto alle candidature singole.

In altri termini la norma di cui sopra, nel prevedere la somma dei titoli posseduti dai candidati riuniti in associazione, non intendeva consentire più volte la valutazione del servizio prestato nello stesso arco temporale. Più semplicemente, permetteva che tra tutti i titoli di servizio vantati dai componenti dell'associazione e relativi allo stesso arco temporale si potesse scegliere quello prestato dal soggetto nella qualità alla quale la norma attribuisce un punteggio più elevato.

I vizi della graduatoria o, per meglio dire, dei criteri adottati in funzione della graduatoria, risultano confermati dalla documentazione che si produce.

Esaminando la documentazione relativa alla candidatura associata collocata nella posizione in graduatoria n. 5 (Torre Francesco, referente, associato con De Cerchio Erika, Carpagnano Carolina, Belli Beatrice e Giangreco Daniela) si rileva, in relazione al servizio professionale degli associati, quanto riassunto nella seguente tabella (Doc. n. 7):

Nome associato	Primo decennio		Secondo decennio		Punti
Carpagnano Carolina	11/01/2010	7/03/12	--	Collaboratore	2,2130
Belli Beatrice	31/01/2008	12/12/2012	--	Informatore	8,5247
Giangreco Daniela	10/11/2009	12/12/2012	--	Collaboratore	6,5452
De Cerchio Erika	15/03/2004	7/12/2011	--	Collaboratore	14,1782
	16/06/2012	12/12/2012	--	Titolare	1,2328
Torre Francesco (referente)	22/06/2010	31/07/2012	--	Collaboratore	3,9791

Poiché tutto il servizio prestato dagli associati è **compreso nel primo decennio** (15/03/2004-12/12/2012) e le tipologie di servizio prestato comportano la valutazione nella misura massima attribuita alla candidata Erika De Cerchio per tipologia (titolare di farmacia per 180 giorni dal 16/06/2012 al 12/12/2012) o per durata complessiva (collaboratore di farmacia dal 15/03/2004 al 7/12/2011, qualità comprensiva del servizio prestato dagli altri associati), all'associazione de quo si sarebbe dovuto attribuire il **punteggio complessivo per il servizio prestato di punti 15,4110**.

Per quanto concerne i titoli di studio e di carriera, dall'esame delle schede relative ai titoli di studio e di carriera dei predetti candidati risultano attribuiti i punti riportati nel prospetto che segue:

	De Cerchio E.	Torre F.	Belli B.	Carpagnano C.	Giangreco D,
Laurea	1,4	2,6	3,2	4,6	3,4
Altra laurea	--	--	--	3,5	--
Specializzazione	1,0	--	--	--	--
Abilitazione	0,1	0,1	--	0,1	--
Idoneità	--	--	--	1,0	--
Pubblicazioni sc.	--	--	--	--	0,1
<b>Totali</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>9,2</b>	<b>3,5</b>

Pertanto potevano essere attribuiti, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 298/1994, i punti sottoindicati

	Massimo consentito	Punti totali	Punti attribuiti
a) Laurea	5	15,2	5
b) Seconda laurea	3,5	3,5	3,5
c) Specializzazione	2	2	2
d) Abilitazione	0,1	1,0	0,1
e) Pubblicazioni scientifiche	0,2	1,0	0,2
f) Idoneità	0,2	0,2	0,2

con un punteggio totale attribuibile (ed attribuito) di punti **11,00**.

Ne discende che alla candidatura associata de quo poteva essere, complessivamente, attribuito il punteggio massimo di **26,4110**, che risulta di gran lunga inferiore a quello attribuito e, per quanto qui interessa, a quello del ricorrente.

Va osservato, inoltre, che tutti i periodi di servizio degli associati ammontano a complessivi giorni 6907, che equivalgono a 18,92 anni. Se ne deve dedurre che all'associazione de quo, come alle altre, può essere attribuito il punteggio per i servizi prestati previsti dalla lettera a) della tabella "Allegato n. 1 verbale 31 luglio 20 13", relativi all'esercizio professionale dei "titolari ed i direttori di farmacia aperta al pubblico" solo per il brevissimo periodo di servizio prestato da De Cerchio Erika, intercorrente tra il 16/06/2012 ed il 12/12/2012, mentre per i rimanenti periodi deve essere attribuito il punteggio attribuito ai collaboratori, che in ogni caso, per i servizi prestati nell'intero primo decennio, è fissato dalla norma nella misura di punti 22,5.

Analoghe considerazione debbono essere fatte in relazione alla candidatura Bucci Michele, referente, in associazione con Sablone Manolo, D'Alessandro Daniela, Fedele Enrica Giovanna collocata nella posizione n. 50 in graduatoria (Doc. n. 6).

Dalle schede predisposte risulta che gli associati hanno prestato il servizio sottoindicato, al quale è stato riconosciuto il punteggio indicato a fianco di ciascuno di essi.

Associato	Periodo dal ..... al ..... ..	Secondo decennio	Qualità del servizio	Punti
Sablone Manolo	1/03/2003 → 30/04/2012 13/06/2012 → 11/12/2012	--- ---	Informatore Titolare	17,1548
Bucci Michele (referente)	22/01/2008 → 25/08/2010 18/06/2011 → 11/12/2012	--- ---	Collaboratore Titolare	9,3473



D'Alessandro Daniela	21/12/2008 → 11/12/2012	---	Collaboratore		4,4445
Fedele Enrica Giovanna	18/02/2008 → 11/12/2012	---	Titolare		12,0479

Dal prospetto che precede si ricava che la valutazione spettante ai predetti associati per il servizio prestato può comprendere, al massimo:

- il servizio prestato da Sablone Manolo dal 1/03/2003 al 21/01/2008 in qualità di informatore scientifico per giorni 1421, al quale è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 8,3711,
- il servizio prestato da Bucci Michele in qualità di collaboratore dal 22/01/2008 al 17/02/2008 (giorni 27, con punteggio spettante pari a punti 0,1780),
- tutto il servizio prestato in qualità di titolare da Fedele Enrica Giovanna dal 18/02/2008 all'11/12/2012 (con punteggio attribuito pari a punti 12,0479).

Tutti i servizi predetti comportano l'attribuzione, complessiva, di punti **20,5970** in virtù del quale alla candidatura non competerebbe assolutamente la posizione in graduatoria che le è stata attribuita.

Infatti, i titoli vantati dai partecipanti all'associazione sono quelli riportati nel prospetto che segue

	Bucci Michele	D'Alessandro D.	Fedele E. G.	Sablone M.
Laurea	0,8	3	3,4	5
Specializzazione	--	1	--	--
Abilitazione	0,15	0,15	0,15	0,15
Idoneità	--	1	1	--
Pubblicazioni scient.	--	--	--	0,15

Ai quali devono essere attribuiti i punti riportati nel prospetto che segue

	Massimo consentito	Punti totali	Punti attribuiti
a) Laurea	5	12,2	5
c) Specializzazione	2	1	1
d) Abilitazione	0,1	1,0	0,1
e) Pubblicazioni scientifiche	1,0	1,0	1,0
f) Idoneità	1,0	0,15	0,15

I punti attribuiti per questo titolo (7,25), sommati ai punti per servizio (20,5970), portano il punteggio complessivo della candidatura a punti 27,8470, di gran lunga inferiore a quello attribuito (42,63) e, per quanto qui interessa, a quello spettante alla candidatura del ricorrente per la documentazione prodotta (Doc. n. 8).

In questa prospettiva, infatti, va letta la disposizione contenuta nei Criteri Generali di Valutazione sopra richiamati (doc. n 4), nella quale si afferma che “sia per i candidati che partecipano in forma singola sia per quelli che partecipano in forma associata, l’attribuzione del punteggio dell’attività svolta nel primo decennio terrà conto dei periodi delle attività svolte ... sino ad esaurimento del periodo”.

In altre parole, l’esclusione dei servizi contemporanei dalla valutazione prevista per la candidatura singola doveva essere applicata anche riguardo ai titoli di servizio della candidatura associata.

Non pare inopportuno far rilevare che i vizi rilevati nell’esame della candidatura suddetta si riscontrano in tutte le altre candidature, ad eccezione di quelle di candidati singoli in quanto l’analisi logicamente coerente della normativa di cui sopra porta ad escludere che “ciascun candidato” equivalga a ciascun componente dell’associazione e che, in via di logica prima ancora che in via giuridica, il “primo decennio” degli associati sia valutato in misura maggiore rispetto al primo decennio della categoria di appartenenza.

E’ da ritenere, in altre parole, che la norma consenta che in presenza di candidatura associata la valutazione dei decennio sia determinata in relazione alla combinazione migliore possibile tra gli associati, ma che non si possa dilatare il profilo temporale (il decennio) oltre i limiti che gli sono propri.

Premesso quanto sopra, il ricorrente insiste per l’accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

“Voglia l’Ecc.mo Tar adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) annullare, per i motivi sopra esposti, la graduatoria del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo, di cui al Bando di concorso pubblicato sul

B.U.R.A. in data 13/12/2012, limitatamente alle posizioni in graduatoria comprese tra la prima e la 156°;

2) ordinare alla Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria stessa, limitatamente alla parte relativa al servizio prestato ed alle candidature comprese tra le posizioni indicate nel punto che precede, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 298/1994, tenendo conto del divieto di cumulo dei servizi resi contemporaneamente dai candidati associati ed attribuendo alla candidatura del ricorrente il punteggio aggiuntivo spettante per la ruralità del servizio, previsto dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, pari a punti 6,50;

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio”.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Dalle argomentazioni illustrate nel ricorso l'Ecc.mo Tribunale potrà rilevare la sussistenza del fumus boni juris. Il periculum in mora risulta evidente se solo si considera che la graduatoria è finalizzata all'apertura nel breve termine delle sedi messe a concorso e che i tempi della decisione potrebbero avere notevoli ricadute negative sotto il profilo economico-finanziario sia per il ricorrente che per i controinteressati.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'adito Ecc.mo Tribunale ordini alla P. A. resistente la produzione in giudizio di ogni documento in suo possesso utile alla definizione della controversia, con particolare riferimento agli atti ed ai documenti (domande di partecipazione al concorso dei controinteressati, con i relativi allegati, verbali, schede di valutazione ed ogni altro elemento utilizzato dalla Commissione per la valutazione delle candidature comprese nei primi 156 posti della graduatoria).

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia bando di concorso;
- 1) atto di approvazione graduatoria di merito definitiva;
- 3) copia graduatoria (fino alla posizione n. 160)
- 4) copia allegato deliberazione n. 1022 del 10/12/2015 relativa ai Criteri di valutazione generali;
- 5) copia testo legge D.P.C.M. 298/~~1949~~ 1994;
- 6) copia valutazione candidatura Bucci Michele ed associati;
- 7) copia valutazione candidatura Torre Francesco ed associati;
- 8) copia valutazione candidatura Santini Pietro Paolo ed associata.

## DICHIARAZIONE VALORE CONTROVERSIA

Il ricorrente dichiara che in relazione alla tipologia ed al valore della controversia, indeterminabile, risulta dovuto il contributo unificato stabilito nella misura fissa di Euro 650,00.

Avezzano, 24 aprile 2017

Avv. Roberta Ruscitti

---